

**Accordo
Personale professionista di 1^a qualifica**

ANNO 2022

In data 27 luglio 2023, presso la sede della Direzione Generale dell'ENAC, si sono riunite la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessio Quaranta ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del personale professionista di 1^a qualifica professionale per sottoscrivere in via definitiva il presente accordo di ripartizione del Fondo risorse decentrate.

Premessa

Considerato l'esito positivo dei controlli sull'ipotesi di accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate sottoscritto in data 14 dicembre 2022, esercitati in maniera congiunta, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, comunicato con note prot. DFP-0040550-P-22/06/2023 e MEF – RGS – Prot. 181603 del 21/06/2023, alle condizioni di cui alla medesima nota DFP-0040550-P-22/06/2023,

le parti concordano

di procedere ai sensi degli artt. 105, comma 2 e 107 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali 2016 – 2018, alla definitiva sottoscrizione del presente accordo:

Art. 1

Per l'anno 2022, la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 1^a qualifica professionale è corrisposta nella misura del 6,79% dello stipendio tabellare annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. Tale percentuale è passibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e delle valutazioni espresse.

Art. 2

Per l'anno 2022 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di 1^a qualifica professionale viene determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL dell'Area Funzioni Centrali 2016 – 2018, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in particolare dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 che ha abrogato il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dell'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella





Legge 11 febbraio 2019, n. 12 che prevede l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per effetto delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga.

Inoltre, l'art. 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha consentito all'Ente di procedere all'assunzione di n. 378 unità complessive di personale, distribuite per categoria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Con riferimento a tale disposizione, entro la fine dell'anno 2022 è prevista l'assunzione di n. 84 Professionisti di 1^a qualifica professionale con ingresso nel livello economico PI1 di cui al vigente CCNL per il personale dell'Area Funzioni Centrali - triennio 2016-2018. Pertanto, il fondo in parola viene integrato con le relative risorse, sulla base dei parametri retributivi riportati nella relazione tecnica connessa alla predetta disposizione normativa, rapportati alle mensilità 2022, secondo le rispettive date di assunzione.

Alla luce di quanto sopra, nonché della successiva riduzione permanente, pari ad € 45.315,59, per effetto del trasferimento per mobilità nei ruoli dell'ANSFISA di n. 1 dipendente, il fondo relativo al personale professionista di prima qualifica professionale, nel rispetto dei limiti imposti, è stato ridefinito in **€ 4.476.517,68**.

In caso di un numero minore di assunzioni effettivamente realizzate entro la fine del 2022, si procederà, comunque, in sede di bilancio consuntivo, a ridurre corrispondentemente l'importo del fondo.

Il fondo in parola è ripartito come segue:

- a) L'importo di **€ 1.060.004,00** è imputato al fondo quale costo storico complessivo delle progressioni economiche;
- b) L'importo di **€ 1.520.361,28** è destinato al pagamento dell'indennità professionale di cui all' Art. 92 c.2 lett. f) CCNL 1998/2001 e Art. 83 c.2 lett. f) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 3 del CCNI 2006/2009. Per effetto della sopracitata condizione di cui alla nota prot. DFP-0040550-P-22/06/2023, in merito alla decorrenza delle progressioni economiche, la quota di costo relativa alle progressioni medesime, nell'anno 2022 sarà erogata a titolo di retribuzione di risultato;
- c) L'importo di **€ 478.874,80** è destinato al pagamento dell'indennità aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli Artt. 92 c.2 lett. d) e 93 CCNL 1998/2001 - Art. 83 c.2 lett. d) e g) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulate dagli artt. 4 e 5 del CCNI 2002/2005. Per effetto della sopracitata condizione di cui alla nota prot. DFP-0040550-P-22/06/2023, in merito alla decorrenza delle progressioni economiche, la quota di costo relativa alle progressioni medesime, nell'anno 2022 sarà erogata a titolo di retribuzione di risultato;
- d) L'importo di **€ 283.431,00** è destinato al pagamento dell'indennità di rischio, pericolo e disagio di cui all'Art. 92 c.2 lett. e) CCNL 1998/2001 – Art. 83 c.2



lett. e) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall' Art. 6 del CCNI 2002/2005;

- e) L'importo di € **478.646,00** è destinato al pagamento delle indennità di posizione per gli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL del personale non dirigente 1998/2001 – sezione professionisti;
- f) Stante la condizione indicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la citata nota prot. DFP-0040550-P-22/06/2023 in materia di decorrenza delle progressioni economiche in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno in cui si è concluso positivamente l'iter di controllo della contrattazione collettiva integrativa, l'importo € **146.367,91**, destinato al costo della retribuzione tabellare delle progressioni economiche orizzontali relative all'anno 2022, per il medesimo anno sarà erogato a titolo di retribuzione di risultato, andando a confluire dall'anno 2023 nel costo storico delle progressioni economiche orizzontali.
- g) L'importo di € **508.832,69** è destinato al pagamento della retribuzione di risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance – Edizione 7 – Anno 2022.
Le valutazioni sono il risultato del punteggio attribuito al raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati e di quello attribuito ai comportamenti organizzativi.
Nel rispetto dei principi di cui all'art. 28 del CCNL, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.
Ai sensi dell'art. 28, comma 5, del CCNL le parti convengono che detta maggiorazione possa essere attribuita alla quota massima del 20% del personale valutato.
Nel caso in cui il personale che abbia conseguito la valutazione massima superi il contingente del 20%, si darà precedenza a chi abbia conseguito il punteggio medio di valutazione più elevato calcolato con riferimento agli ultimi tre anni, esclusa l'annualità corrente.
In caso di ulteriore parità, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità di servizio in ENAC e maggiore età anagrafica.
La retribuzione di risultato viene erogata in unica soluzione all'esito delle valutazioni espresse nel rispetto di quanto sopra indicato, nonché dopo la validazione della relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Gli importi destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Ente.

Roma, 27 luglio 2023

ENAC

Mr. Cant
Stefano Roscini
Andrea Ciampi
Moffa

OO.SS.

CISL FP - FIT CISL

CIDA FC

FLEPAR

UIL PA

DIRSTAT - FIALP

FP CGIL

UNADIS

Salerno

Cant

[Signature]

IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE	
ANNO 2022	
2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non	
Costo storico passaggi orizzontali ante 2011	480.020,00
Costo storico passaggi orizzontali anno 2015	130.214,00
Costo storico passaggi orizzontali anno 2017	150.457,00
Costo storico passaggi orizzontali anno 2019	158.456,00
Costo storico passaggi orizzontali anno 2021	140.857,00
TOTALE 2.1 SEZIONE I	1.060.004,00
2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Indennità professionale	1.520.361,28
Indennità Aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica	478.874,80
Indennità Rischio, Pericolo e disagio	283.431,00
Indennità di posizione	478.646,00
Premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale	508.832,69
TOTALE 2.2 SEZIONE II	3.270.145,77
2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	
progressioni economiche 2022	146.367,91
TOTALE 2.3 SEZIONE III	146.367,91
2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	1.060.004,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	3.270.145,77
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	146.367,91
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	4.476.517,68
2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
TOTALE 2.5 SEZIONE V	





25/07/2023



